

09/01/2020

La detrazione dell'IVA sulle fatture “a cavallo dell'anno”

Come noto la legge IVA, recentemente modificata, prevede che il contribuente, **entro il giorno 16** di ciascun mese, determini **la differenza** tra l'ammontare complessivo dell'**imposta sul valore aggiunto esigibile** nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi alle **fatture emesse o ai corrispettivi** delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto **di cui è in possesso** e per i quali il **diritto alla detrazione** viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#).

*Entro il medesimo termine può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di **acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.*

Il **diritto alla detrazione** dell'Iva sugli acquisti pertanto:

- **sorge** nel momento in cui l'Iva diviene **esigibile** (alla **data di effettuazione dell'operazione**);
- è subordinato alla sussistenza di due requisiti: quello **sostanziale** dell'effettuazione dell'operazione e quello **formale di possesso della fattura d'acquisto**;
- può essere esercitato a partire dal mese di effettuazione dell'operazione a condizione che la fattura venga **registrata entro il 15 del mese successivo**;
- può essere esercitato **entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura.

Per le **fatture datate dicembre 2019** e ricevute nello stesso mese la detrazione dell'Iva potrà essere esercitata:

- nella **liquidazione del mese di dicembre 2019** ovvero; al più tardi,
- nella dichiarazione Iva dell'anno 2019 in scadenza al 30.04.2020.

In tal caso infatti tali documenti andranno annotati “separatamente” in un apposito sezionale del registro Iva acquisti, procedendo alla detrazione solo nel **Modello Iva 2020 (per l'anno 2019)**, senza rientrare in una liquidazione Iva.

Esempio 1)

Data fattura: 27.12.2019

Data ricezione Sdi: 30.12.2019

Annotazione registro Iva acquisti: 31.12.2019

La detrazione dell'Iva potrà essere esercitata nel mese di **dicembre 2019**.

Esempio 2)

Data fattura: 30.12.2019

Data ricezione Sdi: 31.12.2019

Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2020

In questo caso poiché la fattura risulta **ricevuta ma non annotata** nel mese di dicembre 2019 **la detrazione dell'iva non potrà essere esercitata né nella liquidazione del mese di dicembre né in quella del mese di gennaio 2020**: sarà invece possibile registrare la fattura **nell'apposito registro sezionale** ed esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta nella **dichiarazione Iva annuale relativa all'anno 2019**, da presentare entro il 30 aprile 2020.

Le disposizioni in esame prevedono che, **se l'emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi**, non è possibile applicare la disposizione in base alla quale è possibile **detrarre l'iva** relativa alle fatture ricevute ed annotate **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Quindi nel caso in cui la fattura d'acquisto relativa ad operazioni effettuate nell'anno 2019 venga ricevuta nel 2020, **l'iva sarà detraibile nell'anno del ricevimento del documento**.

In particolare per le fatture **datate dicembre 2019 e ricevute nel mese di gennaio 2020** la detrazione dell'iva **potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2020** o, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno 2020. Pertanto tali documenti, **anche se ricevuti entro il 15.01.2020** non potranno essere annotati nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019.

Esempio 3)

Data fattura: 30.12.2019

Data ricezione Sdi: 07.01.2020

Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2020

La detrazione dell'IVA potrà essere esercitata nel mese di **gennaio 2020**.

In relazione al momento in cui la fattura si considera ricevuta l'Agenzia delle entrate nella **FAQ n. 129 del 10.07.2019** ha precisato che:

- se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, **la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario**, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
- qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la **data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l'iva diventa detraibile**.

TABELLA RIASSUNTIVA dei vari casi

Data fattura	Data ricezione SDI	Data registrazione	Detrazione IVA	
20/11/2019	30/11/2019	30/11/2019	Novembre 2019	
20/11/2019	30/11/2019	15/12/2019	Novembre o dicembre 2019	
20/11/2019	30/11/2019	18/12/2019	Dicembre 2019	
27/12/2019	30/12/2019	31/12/2019	Dicembre 2019	
27/12/2019	30/12/2019	07/01/2020	Solo in dichiarazione annuale	
27/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	Gennaio 2020	